

CONFIDI AGRICOLTORI DELLA VALLE D'AOSTA

STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE, DURATA, DENOMINAZIONE, SEDE.

E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. e degli artt. 2612 e ss. del codice civile il Consorzio con attività esterna denominato:

“CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI CON ATTIVITA' ESTERNA FRA GLI AGRICOLTORI DELLA VALLE D'AOSTA”, siglabile “CONFIDI AGRICOLTORI DELLA VALLE D'AOSTA”, con durata sino al 31 dicembre 2030, eventualmente prorogabile, avente sede in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/L.

Art. 2) SCOPO ED OGGETTO.

Il Consorzio, privo di fini di lucro, ha per scopo:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti, fidi e garanzie da parte di aziende ed istituti di credito sia ordinari che speciali, di società di locazione finanziaria, di società di cessione dei crediti di imprese e di enti parabancari alle imprese agricole valdostane;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

Il consorzio potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- prestazioni di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- gestione dei fondi pubblici di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del Testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie. Al fine di facilitarne la fruizione;
- possibilità di esercitare, in via residuale, e nei limiti indicati dalla Banca d'Italia, attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

La prestazione di garanzie collettive può essere fatta anche indirettamente.

Il Consorzio può aderire e/o partecipare alla costituzione di fondi interconsortili, anche sotto forma di società consortili o cooperative, di secondo grado a carattere regionale, nazionale ed internazionale operanti nell'ambito della comunità economica europea e volti a convalidare, coordinare e potenziare la capacità operativa dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Il Consorzio potrà altresì per il conseguimento degli scopi consortili:

- a) compiere ogni operazione di carattere finanziario, commerciale, mobiliare ed immobiliare;
- b) aderire e/o partecipare ad organizzazioni, enti, società creditizie, finanziarie, di servizi, di investimento, mobiliare ed immobiliare, di gestione ed assicurative;
- c) stipulare apposite convenzioni o protocolli d'intesa con soggetti con i quali il Consorzio ha interesse ad operare;
- d) compiere atti, intraprendere ed attivare iniziative idonee a sviluppare le sue capacità operative nonché a diffondere, divulgare ed incrementare le proprie attività.

Art. 3) SOCI.

Possono essere soci del Consorzio le aziende agricole della Regione Autonoma Valle d'Aosta, siano esse costituite in forma di ditta individuale, impresa familiare o coniugale, le Cooperative agricole di produzione e di commercializzazione con prevalente attività agricola, i consorzi di miglioramento fondiario obbligatori:

Potranno essere soci, compatibilmente con le normative Regionali e Nazionali, anche le imprese di servizi che operino prevalentemente nel settore agricolo.

Art. 4) ADERENTI A TITOLO DI SOLIDARIETA'.

Al Consorzio possono aderire, a titolo di solidarietà e senza diritto ad ottenere finanziamenti bancari, anche persone singole, Enti Pubblici o Privati a carattere economico (Amministrazione Regionale, Comuni, Banche, Assicurazioni, ecc.) denominati "Soci Aderenti".

I soci aderenti non avranno diritto di voto.

Art. 5) REQUISITI

I Consorziati, persone fisiche, devono avere la residenza e la sede operativa nella Regione Valle d'Aosta.

Enti e società, la sede legale ed operativa nella Regione Valle d'Aosta.

I consorziati non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento, né essere falliti negli ultimi due anni, né essere interdetti dai pubblici uffici od essere insolventi.

Le società di persone consorziate non possono avere soci illimitatamente responsabili che si trovino in una o più delle situazioni indicate al comma precedente.

Art. 6) AMMISSIONE

Per essere ammesso il richiedente deve presentare domanda presso la sede legale o operativa del Consorzio.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare se ditta individuale o dal legale rappresentante, se società e deve contenere la dichiarazione di:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 5;
- conoscere e voler rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve e condizioni;
- disponibilità a sottoscrivere e a versare la quota di partecipazione al fondo consortile nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- disponibilità a versare la quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e le eventuali integrazioni stabilite dal Consiglio stesso;
- prestare, se richiesto, fidejussione o altre garanzie nei modi e nelle misure indicate dal Consorzio. La fidejussione o la garanzia rilasciata nell'interesse della garanzia collettiva e a favore del Consorzio stesso o dei soggetti di cui all'art. 2, ultimo comma, punto c, non possono essere di importo o valore inferiore a euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero). Il Consorzio può richiedere, se ritenuto utile, la prestazione di fidejussione o di altre garanzie al legale rappresentante della società e/o a uno o più soci e/o terzi.

Le domande di ammissione saranno accolte ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Consorzio, o da altro Organo consortile cui venga demandata la competenza su tale decisione, che potrà altresì determinare l'importo minimo della fidejussione da rilasciarsi per partecipare al Consorzio stesso.

Art. 7) RECESSO

I soci e gli aderenti al Consorzio possono recedere con domanda scritta al Consiglio Direttivo del Consorzio, con un preavviso di tre mesi.

I soci decadono automaticamente dal Consorzio al momento dell'estinzione di ogni esposizione debitoria con effetto dalla data di chiusura dell'esercizio.

Gli obblighi fidejussori a garanzia collettiva dei fidi permarranno validi per anni due dalla data del recesso o della decadenza.

Non potranno essere accolte domande di recesso per soci che abbiano in corso affidamenti garantiti dal Consorzio; in tale eventualità il recesso risulterà accolto dal giorno in cui risulteranno scaduti tutti gli impegni già in essere con la garanzia collettiva.

Art. 8) ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo del Consorzio potrà escludere i soci e gli aderenti qualora abbiano perduto anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 5. Su richiesta la ditta consorziata che ha richiesto un finanziamento, non accolto neppure parzialmente, dovrà essere sciolta dal Consiglio Direttivo dal vincolo consortile e dovrà esserle restituita la fidejussione prestata.

Art. 9) ACCRESCIMENTO E TRASFERIMENTO QUOTA

Nei casi di recesso e di esclusione la quota del Consorziato receduto od escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri e nessuna somma, comprese quelle versate ai Fondi Rischi è dovuta, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto od escluso.

L'acquirente di una azienda consorziata il cui trasferimento è avvenuto a qualunque titolo subentra nel Consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro tre mesi dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio. L'esclusione e la data di decorrenza verranno comunicate per iscritto dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, salvo il caso dell'esclusione per perdita dei requisiti di cui all'art. 5 per i quali l'esclusione si ha in via automatica.

Salvo il suddetto caso la quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 10) CONCESSIONE GARANZIE CONSORTILI E FINANZIAMENTI

La partecipazione al Consorzio e la prestazione della fidejussione non danno automatico diritto alla concessione dei fidi, né potrà aversi proporzionalità tra fidejussione prestata e fido accordato; l'erogazione dei finanziamenti è devoluta alla decisione insindacabile del Consiglio Direttivo del Consorzio d'intesa con la Banca o le Banche convenzionate.

Il Consiglio predetto potrà altresì, a sua discrezione, richiedere in caso di richiesta di fido, alla ditta consociata di assumere una partecipazione fidejussoria più proporzionata al fido deliberato.

ART. 11) PATRIMONIO CONSORTILE

Il Patrimonio consortile è costituito da:

- il Fondo consortile;
- i Fondi Rischi.

Nessun consorziato può rivalersi sul patrimonio consortile in dipendenza di oneri derivatigli da fideiussioni e garanzie prestate per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale.

ART. 12) IL FONDO CONSORTILE

Il Fondo consortile è costituito ed alimentato da:

- a) quote di partecipazione sottoscritte e versate da consorziati;
- b) altri contributi dei consorziati;
- c) avanzi di gestione destinati al Fondo consortile dall'Assemblea dei consorziati in sede di approvazione del bilancio annuale;
- d) donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di terzi appositamente destinati al Fondo Consortile;
- e) beni acquistati con i fondi dei punti a), b), c) e d).

Nessun consorziato può avere una quota superiore al 20% del Fondo consortile.

Il Consorzio può istituire riserve di bilancio.

ART. 13) IL FONDO RISCHI

Per coprire le perdite che si possono verificare sulle operazioni garantite dal Consorzio, questo può costituire uno o più Fondi Rischi.

Per salvaguardare per quanto possibile le fidejussioni e le garanzie prestate dai consorziati e dai soci aderenti al Consorzio, prima di escuterle si attingerà ai Fondi Rischi.

Qualora i Fondi Rischi non risultassero sufficienti a coprire le perdite accertate e denunciate dal soggetto a favore del quale sono state concesse le garanzie consortili, l'insolvenza sarà proporzionalmente ripartita tra i fideiussori e i garanti i quali saranno tenuti, su richiesta del Consiglio Direttivo, a versare ognuno la propria parte di copertura in rapporto alla garanzia prestata, nel termine massimo di sessanta giorni dalla richiesta fatta con raccomandata dal Consorzio. Decorso tale termine i soggetti sopra descritti saranno liberi di agire contro i prestatori delle fidejussioni e delle garanzie a loro mani, senza che questi ultimi possano invocare il beneficio della divisione. Analogamente si procederà quando le fidejussioni e le garanzie siano state rilasciate al Consorzio stesso.

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, per insolvenze dei consorziati può trasferire fondi, se disponibili, fra i fondi rischi esistenti od utilizzare avanzi e riserve preesistenti.

I Fondi Rischi sono costituiti ed alimentati da:

- ristorni versati dai consorziati e destinati ai Fondi Rischi;
- contributi di privati, aziende, associazioni, enti ed amministrazioni pubbliche erogati a favore del Consorzio ed espressamente destinati ai Fondi Rischi;
- avanzi di gestione destinati ai Fondi Rischi dall'Assemblea dei consorziati in sede di approvazione del bilancio annuale.

Per una migliore gestione dei Fondi Rischi il Consiglio Direttivo potrà effettuare tutte le operazioni ritenute idonee a tale scopo.

ART. 14) GESTIONE SOCIALE

Alle spese di gestione del Consorzio si provvede con:

- a) i contributi dei consorziati;
- b) la quota di iscrizione annuale;
- c) i redditi del patrimonio del consorzio e del fondo rischi;
- d) i diritti di segreteria ed eventuali provvigioni rivenienti dall'attività consortile;
- e) i contributi concessi da terzi destinati alle spese di gestione;
- f) l'utilizzo di eventuali riserve libere appositamente costituite.

ART. 15) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei consorziati nei termini previsti dalla legge al fine di consentire il deposito della situazione patrimoniale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

ART. 16) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione ai consorziati sotto qualsiasi forma.

ART. 17) ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- I Comitati Tecnici.

Agli amministratori potrà competere il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio oltre ad un gettone di presenza alle riunioni, ad un'indennità di carica il cui importo sarà fissato dal Consiglio Direttivo.

ART. 18) ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DEI SOCI ADERENTI

L'assemblea dei soci e degli aderenti fissa le direttive per l'azione del Consorzio; approva il bilancio annuale; nomina eventualmente un Presidente Onorario, il Consiglio Direttivo, delibera sulle proposte di modificazione delle norme consortili e provvede su ogni altro oggetto che sia sottoposto al suo esame nell'ambito degli scopi consortili.

E' convocata dal Consiglio Direttivo ad Aosta, presso la propria sede od altrove in Valle d'Aosta, almeno una volta all'anno, mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, il socio potrà farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non potrà rappresentare più di tre soci.

Le assemblee in prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei Consorziati e le deliberazioni sono valide con voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, che può essere anche nello stesso giorno della prima, sono costituite con qualsiasi numero di presenze e le deliberazioni sono valide con voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti.

ART. 19) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è competente per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nonché per l'esecuzione delle norme statutarie; per la stipulazione e le successive variazioni delle convenzioni con le Banche, per l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e per la redazione del progetto di bilancio accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

E' composto da dieci a tredici membri e nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio a tutti gli effetti ed in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e tutti i suoi componenti possono essere

rieletti.

Nella nomina del Consiglio Direttivo l'assemblea dei consorziati dovrà scegliere obbligatoriamente almeno un componente su designazione dell'Amministrazione Regionale, nel caso questa ne faccia richiesta, ed almeno due componenti su designazione dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta.

Se non vengono nominati i membri di competenza Regionale e dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta, il Consiglio opera con i soli membri eletti, da scegliere tra i consorziati.

Il Consiglio Direttivo nominerà un Segretario al quale incomberà pure ogni onere relativo al funzionamento del Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio saranno valide con la presenza della metà più uno dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe in Consiglio.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea. Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 20) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio Direttivo;
- dispone per l'esecuzione delle delibere degli Organi del Consorzio;
- accerta la tenuta e la conservazione dei documenti consortili;
- vigila che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure speciali e generali.

Al Presidente spettano la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di rischio.

In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

ART. 21) COMITATI TECNICI

I Comitati Tecnici potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

I Comitati Tecnici sono convocati dal Presidente a mezzo lettera, telegramma, fax o e-mail indicante il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti della riunione, almeno sette giorni prima. In caso di particolare urgenza il termine viene ridotto a due giorni lavorativi.

I Comitati Tecnici sono presieduti dal Presidente.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti; ove vi sia parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.

Ad ogni riunione viene nominato un segretario che redige il verbale da sottoscrivere col Presidente del Comitato.

I Comitati Tecnici durante le loro adunanze possono farsi assistere da uno o più consulenti.

I Comitati Tecnici sono sciolti con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 22) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Qualora il Consorzio debba essere sciolto o posto in liquidazione, l'assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà esaurire e chiudere tutte le operazioni in corso e definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i consorziati.

L'eventuale avanzo della liquidazione sarà destinato, dopo aver provveduto a restituire le

somme di spettanza di Enti terzi, secondo criteri da determinarsi dall'Assemblea, ad Enti e Organizzazioni con finalità mutualistiche o sociali.

Non sono ammesse restituzioni ai soci.

ART. 23) REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

ART. 24) CONTROVERSIE

Foro competente per eventuali controversie che dovessero sorgere tra Consorzio e consorziati è il Foro di Aosta.

ART. 25) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di Consorzi volontari e, in mancanza di tali norme, a quelle operanti per le società per azioni, in quanto applicabili.